

CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

CA.GI. Srl, con sede legale nel Comune di Genova in Via San Tomaso d'Aquino 5, codice fiscale/partita iva n. 03538810106 nella persona del legale rappresentante Sig. Riccardo FASAN

PREMESSO CHE

- La Struttura "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano" sita in Genova Via Ermelinda Rigon 18 è una struttura privata autorizzata al funzionamento temporaneo, in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa, con autorizzazione provvisoria n. 518 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova, della R.S.A. post acuti quale Struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera con capacità di n. 25 posti letto, dedicata alle tipologie di pazienti indicate nella Deliberazione di A.Li:Sa. n. 361/2020) e non accreditata;
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti fragili non autosufficienti positivi COVID-19 di medio bassa complessità non assistibili al proprio domicilio o per i quali non sia possibile il rientro presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere nelle quali erano precedentemente ricoverati, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148495 del 9/11/2020), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare la tipologia di pazienti precedentemente descritta.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU

Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:

"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."

- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148495 del 9/11/2020), nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, valutandone l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 3, comma 2 DL 18/2020 (conv. in L.27/2020) , ha dato mandato ad ASL 3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:
 - procedere alla sottoscrizione del presente contratto dal 7.11.2020 fino al 31.12.2020 con la Struttura Privata "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano" (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa - autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020;
 - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
 - consentire a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra il Soggetto Gestore e ASL e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020; precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.
- con deliberazione n. 516 del 11/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, contratto con CA.GI. Srl per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate

per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Il Cenacolo Domenicano – Via Ermelinda Rigon 18, Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio o di pazienti Covid-19 positivi già inseriti in strutture extraospedaliere e impossibilitati al permanervi al fine del contenimento del contagio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n. 24 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano non potrà essere superiore alle 24 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL previo accordo specifico.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà i suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano e ASL 3.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 184.800,00=

A cadenza mensile verrà emessa da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell'assistito e CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UFVUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UFHRGI

per l'ASL 5:UFQ5NO

Art. 4

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.

- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati a ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/20.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano per eventuali richieste di terzi.

ASL sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa ASL 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano anche per richieste risarcitorie di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano in particolare è obbligata ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato n. c/c Banca Unicredit coordinate IBAN IT38W0200801439000102312233, come formalmente comunicato dal legale rappresentante della stessa, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall'Azienda e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all'Azienda medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Come formalmente comunicato da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

Sig. FASAN Riccardo C.F. FSNRCR52M31D969V

I movimenti finanziari afferenti il presente contratto avverranno, per quanto riguarda l'Azienda, sul conto corrente n. 23794.90 - coordinate IBAN IT61Z0617501406000002379490.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L.136/2010

comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall'art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010, fermo restando l'obbligo di contestuale comunicazione di cui all'art.3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 ed alla nota 8.10.2010 prot. n° 0041478/2010 della Prefettura di Genova.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a garantire il rispetto dell'art.3 L.136/2010 anche nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio. A tal fine si obbliga a trasmettere copia dei relativi contratti, che devono prevedere, pena la nullità, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa da parte di subappaltatori e subcontraenti. Analoghi obblighi di tracciabilità operano a carico di eventuali cessionari del credito.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento e con controlli ulteriori, l'assolvimento da parte di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano dei suddetti obblighi.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li _____

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan

ADDENDUM

AL CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

CA.GI. Srl, con sede legale nel Comune di Genova in Via San Tomaso d'Aquino 5, codice fiscale/partita iva n. 03538810106 nella persona del legale rappresentante Sig. Riccardo FASAN

PREMESSO CHE

- La Struttura "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano" sita in Genova Via Ermelinda Rigon 18 è una struttura privata autorizzata al funzionamento temporaneo, in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa, con autorizzazione provvisoria n. 518 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova, della R.S.A. post acuti quale Struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera con capacità di n. 25 posti letto, dedicata alle tipologie di pazienti indicate nella Deliberazione di A.Li:Sa. n. 361/2020) e non accreditata;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di

remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;

- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito in L. 24.4.2020 n.27, prevede all’art.4, comma 1, che :
“Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- detta norma è stata prorogata dall’art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 109 del 24/03/2020 A.Li.Sa. ha attivato una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi, stabilendo che l’attivazione della suddetta tipologia di struttura è limitata al solo periodo di durata dell’emergenza sanitaria, approvando gli standard minimi per il funzionamento e modalità di raccordo con le reti dei servizi sociosanitari e sanitari invianti di cui all’allegato al citato atto e stabilendo, in ultimo, che le strutture possano avvalersi della consulenza delle Cure Palliative della Asl di riferimento;
- con deliberazione n. 361 del 7/10/2020 “Revisione della Deliberazione n. 109/2020 “Attivazione di Aree sanitarie temporanee: struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi” A.Li.Sa. ha rimodulato gli standard organizzativi, ha stabilito che il reclutamento di tutto il personale medico avvenga direttamente da parte dell’ente gestore ed ha confermato, per la parte relativa al Direttore Sanitario ed al personale non medico, la tariffa vigente per il setting RSA post acuti;
- con nota in data 16/10/2020 (prot. Asl 3 n. 136326), agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che il proprio Commissario Straordinario ha ricevuto incarico dalla Regione Liguria, nella figura del Presidente di Giunta, di reperire disponibilità di aree sanitarie temporanee di cui alla deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020 (trasmesso da A.Li.Sa. in data 19.10.20 prot. 137061/20) la Regione Liguria ha:
 - preso atto, disponendone l’attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa., con deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
 - stabilito, sulla base dell’istruttoria tecnica di A.Li.Sa., la tariffa integrativa da riconoscere al personale medico reclutato direttamente dall’Ente gestore, in € 26,60/die per ogni paziente, comprensiva degli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazione rese dal medico, nell’arco delle 24 ore;
 - dato atto che la tariffa complessiva per le strutture di cui trattasi, giusta deliberazione di A.Li.Sa. n. 361 del 7/10/2020, è di € 140,00=/die per ogni paziente, come risultante dalla somma della suddetta tariffa integrativa di € 26,60=/die per ogni paziente alla tariffa per il setting RSA post acuti pari ad € 113,40/die per ciascun paziente, determinata dalla DGR 862/2011 e s.m.i.;
 - stabilito che per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi è limitato al solo periodo di durata dell’emergenza epidemiologica;
- a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell’ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione

all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituito aree sanitarie temporanee all'interno di strutture di assistenza privata ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi, valutate l'idoneità nell'ambito delle strutture sanitarie private individuate ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida , anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;

- A.Li.Sa, su mandato di Regione Liguria, tramite propria manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di aree sanitarie temporanee in Strutture residenziali extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi per reperire, anche in deroga all'art. 8 – quinquies del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020 e l'idoneità delle strutture e la presenza nelle stesse dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ha attivato aree sanitarie temporanee presso struttura di assistenza privata individuate, ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi ed ha richiesto a questa Asl di stipulare apposito contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la Struttura Sanitaria Privata "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano", per il periodo 7/11/2020 al 31/12/2020, per n. 24 posti letto, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 2 D.L. 18/2020 (conv. in L.27/2020) ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;
- A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- per la sopra indicata Struttura Sanitaria Privata A.Li.Sa. ha dato mandato ad ASL 3 di:
 - procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula del contratto;
 - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
 - consentire alla struttura privata di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui ai contratti, di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- ha stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare la sopra indicata Struttura Sanitaria Privata per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;
- ha comunicato, in ultimo, che:

- le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
- Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto che ammonta ad € 184.800,00=;
- La richiamata Struttura Privata Sanitaria hanno confermato ad A.Li.Sa. la propria disponibilità per detta attività sanitaria per il numero 24 di posti letto per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio;
- A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria, con deliberazione n. 516 del 11/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, contratto con CA.GI. Srl per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Il Cenacolo Domenicano – Via Ermelinda Rigon 18, Genova;
- con nota in data 10/11/2020, prot. Asl 3 n. 150102 del 11/11/2020, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020 ad oggetto: *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali ospedaliere"*, nella quale si statuisce che: *"Ai soggetti gestori delle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere, individuate come aree sanitarie temporanee e contrattualizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24/4/2020 n. 27 e smi) è riconosciuto il pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020"*;
- con nota prot. n. 32078 dell'11/11/2020 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data) A.Li.Sa. nel trasmettere l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020, ha comunicato che gli accordi contrattuali stipulati da Asl 3, su mandato di A.Li.Sa., tra cui l'accordo contrattuale stipulato con la Struttura Privata Sanitaria "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano", giusta deliberazione Asl 3 n. 516 del 11/11/2020, devono essere integrati con le disposizioni di cui alla stessa, evidenziando che i budget presuntivi massimi per la durata dei contratti restano invariati;
- l'articolo 3 del contratto viene pertanto integrato al comma 2 come di seguito riportato;
- con deliberazione n. 526 del 16/11/2020 è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, addendum al contratto con CA.GI. Srl per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Il Cenacolo Domenicano – Via Ermelinda Rigon 18, Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum al contratto e ne costituiscono patto, anche a integrazione del contratto di cui alla deliberazione n. 516 del 11/11/2020 di ASL3.

Art. 3

Il comma 2 viene così integrato:

Alla Struttura Privata Sanitaria "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano" è riconosciuto il pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020.

Norma finale e transitoria

Il presente addendum è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente atto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano in particolare è obbligata ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato n. c/c Banca Unicredit coordinate IBAN IT38W0200801439000102312233, come formalmente comunicato dal legale rappresentante della stessa, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall'Azienda e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all'Azienda medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Come formalmente comunicato da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

Sig. FASAN Riccardo C.F. FSNRCR52M31D969V

I movimenti finanziari afferenti il presente contratto avverranno, per quanto riguarda l'Azienda, sul conto corrente n. 23794.90 - coordinate IBAN IT61Z0617501406000002379490.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L.136/2010

comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall'art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010, fermo restando l'obbligo di contestuale comunicazione di cui all'art.3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 ed alla nota 8.10.2010 prot. n° 0041478/2010 della Prefettura di Genova.

Il presente addendum verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, se compatibili con le suddette modifiche, continueranno a rimanere in vigore ad ogni effetto e sono confermati in tutti i loro aspetti.

L.C.S.

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

Norma finale e transitoria

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to the concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCO BPM S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

GENOVA FIL. 1.1

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **CA.GI. SRL** NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: **GENOVA** PROV.: **GE** CODICE FISCALE: **03538810106**

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty] NOME: [Empty] DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty] PROV.: [Empty] CODICE FISCALE: [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: **TLH** 7. COD. TERRITORIALE (*): [Empty] 8. CONTENZIOSO: [Empty] 9. CAUSALE: [Empty] 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno: [Empty] Numero: [Empty]

11. CODICE TRIBUTO: **456T** 12. DESCRIZIONE (*): [Empty] 13. IMPORTO: **32 00** 14. COD. DESTINATARIO: [Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

32 00

EURO (lettere)

TRENTADUE/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mesa	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
19	11	2020	05034	1440

BANCO BPM S.p.A.